



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

SERATA DI STUDIO 7 MAGGIO 2026:

LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE
LEGALE DA PARTE DEL TRIBUNALE: CRITICITA' E PROSPETTIVE

Compiti e doveri dei sindaci e dei revisori di nomina giudiziaria: criticità e spunti operativi

Dott. Gianni Tapinassi



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

La nomina dei sindaci da parte del Tribunale: il quadro normativo ed interpretativo

Fonti normative

- Codice civile, in particolare: art. 2086, artt. da 2396-*ter* a 2409-*bis*, art. 2477
- D. Lgs. 39/2010 – Disciplina della revisione legale dei conti
- ISA Italia
- Codice della crisi e dell'insolvenza, in particolare art. 25-*octies* e art. 37

Fonti interpretative

- CNDCEC – “Norme di comportamento del di collegio sindacale società non quotate” – dicembre 2024
- FNC-CNDCEC – Documento di ricerca 17 giugno 2025: “Sindaci e revisori legali: la nomina del Tribunale e la disciplina degli incarichi nelle s.r.l.”
- Codice Deontologico – in particolare le norme in tema di accettazione (art. 20) e di rinuncia all'incarico (art. 22)



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

La nomina: organo di controllo collegiale o monocratico?

- Scelta tra sindaco unico e collegio sindacale: soluzioni variegata da parte dei Tribunali
- Trib. Milano – decr. 05.12.2024 e 16.01.2025 – nomina sindaco unico anziché collegio
- Tribunale di Firenze - ha talora nominato il sindaco unico, talaltra il collegio, a seconda della complessità della fattispecie concreta e delle clausole statutarie
- Soluzione sovente condizionata dalle previsioni statutarie: gli statuti ante riforma del 2005 non prevedono il sindaco unico, e dunque impongono la nomina del collegio
- App. Bologna, 23 gennaio 2025: quando lo statuto stabilisce che, al ricorrere dei presupposti dell'art. 2477 c.c., debba essere nominato il collegio sindacale, tale previsione prevale sull'alternativa generale tra organo di controllo e revisore



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

La nomina: organo di controllo o revisore legale?

- L'art. 2477 c.c. non specifica se il Tribunale debba nominare l'organo di controllo o il revisore
- Trib. Milano – decr. 05.12.2024 e 16.01.2025 – non fa menzione dell'attività di revisione, dunque si può presumere che l'attività sia limitata alla sola vigilanza *ex art. 2396-quinquies c.c.*
- Trib. Firenze: affida al sindaco unico/collegio anche la revisione legale (“incaricato anche della revisione legale dei conti”)
- Documento ricerca FNC-CNDCEC: dalle indicazioni della legislazione comunitaria (cfr., in particolare, le direttive 2013/34/Ue e 2014/56/Ue) sarebbe possibile desumere la obbligatorietà della revisione legale nelle srl obbligate alla nomina di controllori. Di conseguenza, il sindaco unico nominato dal Tribunale, in assenza di precisazioni in ordine ai compiti allo stesso attribuiti, dovrebbe esercitare anche la funzione di revisione legale (Conforme: Comitato Triveneto dei Notai massima I.D.13).

La validità della nomina «antedatata»

- *Quid juris se*, nelle more dell'iscrizione del decreto di nomina giudiziale, viene presentata al Registro Imprese la pratica di nomina dell'organo di controllo o del revisore da parte dell'assemblea, con data anteriore a quella del provvedimento del Tribunale?
- Possibili cause della mancata iscrizione della prima nomina: errore materiale/pendenza del termine dei trenta giorni per l'iscrizione della nomina
- In taluni casi, la società ha reclamato in Corte d'Appello *ex art. 739 c.p.c.* il decreto del Tribunale, sul presupposto che l'anteriorità della nomina societaria impedisca la successiva nomina da parte del Tribunale
- App. Milano 14 gennaio 2025: ha revocato la nomina del sindaco in presenza di una previa nomina assembleare, affermando che l'elemento rilevante è l'oggettiva e comprovata anteriorità della nomina societaria rispetto a quella giudiziaria, «a nulla rilevando la tardività dell'accettazione da parte del revisore nominato, essendo tale elemento estraneo al controllo della società reclamante, la quale ha comunque assolto il suo onere prima dell'emanazione del decreto impugnato»
- Anche App. Firenze 30 marzo 2026 approda alla medesima conclusione, sia pure in una fattispecie particolare
- Il Tribunale di Firenze è attualmente orientato a fissare un'udienza cartolare prima di provvedere sulla segnalazione del Conservatore



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Verifiche preliminari, accettazione dell'incarico e adempimenti correlati

- Verifiche preliminari:
 1. valutazione competenze e tempo a disposizione (Norma 1.3 e art. 20 Cod. Deont.)
 2. verifica assenza cause ineleggibilità e decadenza (art. 2399 lett. a) e b) c.c - Norma 1.4.)
 3. verifica indipendenza (art. 2399 lett. c) c.c. - art. 10 D. Lgs. 29/2010 – Norma 1.4)
 4. verifica adeguatezza compenso (Norma 1.5 e legge 21 aprile 2023, n. 49)
 5. dichiarazione di trasparenza ex art. 2400 co. 4 c.c. (non necessaria secondo documento ricerca FNC-CNDCEC)
- Verifiche richieste dai principi di revisione ISA Italia, in particolare: verifica dei saldi di apertura (ISA Italia 510 e 705)
- Accettazione: deve essere espressa; la nomina deve essere iscritta al Registro Imprese da parte dell'organo amministrativo ex art. 2400 c.c. o d'ufficio ex art. 2190 c.c. - App. Venezia, 24 luglio 2025: l'accettazione dell'incarico da parte del sindaco unico nominato dal tribunale ai sensi dell'art. 2477, comma 5, c.c. è in linea di principio obbligata, salvo incompatibilità o gravi ragioni che compromettano l'indipendenza dell'organo
- Comunicazione al MEF se i sindaci hanno anche la revisione legale (FAQ 20 MEF: devono essere comunicati *“gli incarichi di revisione legale svolti presso società a responsabilità limitata, nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c.”*)



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

La determinazione del compenso

- Art. 2402 c.c.: *"la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio»*: il decreto di nomina non contiene alcuna determinazione del compenso, che dovrà essere negoziato tra sindaco e società sulla base di una proposta di incarico accettata da controparte
 - In caso di mancata determinazione del **compenso**, l'interessato può adire l'Autorità giudiziaria per la relativa determinazione, che avrà luogo in base all'art. 2233 c.c. (così Trib. Roma 28.9.2015 n. 19214; cfr. anche Cass. 14640/2008)
 - Secondo Cass. 10.4.2015 n. 7299, peraltro, in mancanza della determinazione negoziale dell'entità della retribuzione dei sindaci, il giudice è tenuto a procedere alla sua quantificazione non solo ai sensi dell'art. 2233 c.c., ma anche tenendo conto del quadro normativo ulteriore che ha valorizzato la libera determinazione dei compensi professionali tra le parti
 - Il decreto di nomina standard del Tribunale di Firenze prevede, in caso di mancato accordo, l'applicazione del D.M. 140/2012 – art. 29: il calcolo si esegue sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, con applicazione di percentuali regressive, e con il minimo di € 6.000
 - Applicabilità (teorica) della normativa in tema di equo compenso della L. 49/2023 (difficilmente superate soglie art. 2 co. 1)
-



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

La rinuncia all'incarico

- L'organo di controllo designato può **rinunciare** all'incarico? E' certamente possibile, se non addirittura doveroso laddove vengano ravvisati motivi che impediscono di fatto l'esercizio dell'attività di vigilanza
- Tuttavia, secondo parte della giurisprudenza, l'efficacia delle dimissioni presuppone l'accettazione del sindaco supplente, per assicurare la continuità dell'attività di vigilanza dell'organo di controllo nella sua interezza (così da ultimo Trib. Palermo 20.6.2025, Trib. Catanzaro 6.8.2024 n. 1603, Trib. Napoli 26.7.2023 n. 7881; così, implicitamente, anche Cass. 14102/2025).
- Nel senso dell'**efficacia immediata** delle dimissioni si sono invece espressi Trib. Milano 14.1.2021, Trib. Bari 2.2.2013, Trib. Milano 2.8.2010 e Trib. Napoli 15.10.2009. Conformi Comitato Triveneto dei Notai (massime H.E.1 e I.D.3), Norme di comportamento del collegio sindacale (Norma 1.6) e documento di ricerca FNC-CNDCEC 17.06.2025 (par. 10)
- Il Tribunale di Firenze, in un caso del genere, ha invitato il sindaco a rivedere la propria posizione, sollecitandolo a fare uso dei poteri che la legge gli riconosce (convocazione assemblea, ricorso per scioglimento); inoltre, nei decreti di nomina è specificato che in caso di rinuncia immotivata «il nominativo potrebbe essere tenuto non presente per nuove nomine»



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Sintesi delle principali criticità concretamente rilevate nell'esperienza fiorentina

- A. Mancato reperimento della società presso sede legale e/o unità locali ed impossibilità di contattare l'organo amministrativo
- B. Mancato riscontro alle comunicazioni dell'organo di controllo/revisore da parte della società
- C. Comportamento ostativo della società, che impedisce o rende oltremodo difficoltoso lo svolgimento dell'attività tipica dell'organo di controllo
- D. Mancato accordo sull'entità del compenso
- E. Gravi irregolarità o omissioni nella gestione societaria (mancata istituzione di adeguati assetti, mancata o irregolare tenuta della contabilità, omesso deposito dei bilanci etc.)
- F. Esistenza di significativi elementi di incertezza sulla continuità aziendale, ovvero presenza di segnali di crisi o di conclamata insolvenza, senza che l'organo amministrativo assuma specifiche e appropriate iniziative di contrasto



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

I poteri/doveri dell'organo di controllo

- Art. 2396-*quinquies* c.c. (ex art. 2403 c.c.): «**L'organo di controllo** vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ~~ed in particolare~~ **nonché** sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, **ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni. E' fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi delle leggi speciali.**»
- Dovere di vigilanza attiva per reagire ad atti di *mala gestio*, gravi irregolarità ed omissioni degli amministratori
- Graduazione degli interventi in funzione della condotta della società alle richieste ed osservazioni dell'organo di controllo: il Codice Civile e le Norme di Comportamento contengono una «cassetta degli attrezzi» a cui l'organo di controllo può (e anzi deve) attingere quando ravvisa situazioni, fatti o comportamenti che possono provocare un danno alla società ed ai suoi creditori



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Attività dell'organo di controllo in caso di gravi irregolarità - 1

Riscontro di fatti censurabili - art. 2396-*quinquies* c.c. (ex art. 2406 c.c.) - Norma 6.2)

- Quando l'organo di controllo rileva fatti censurabili (es. violazione di legge o statuto, gravi omissioni, assenza di adeguati assetti) ne dà tempestiva notizia all'organo amministrativo, affinché siano adottate le necessarie contromisure
- Monitoraggio sulla tempestività ed efficacia della risposta, che deve essere adeguata alla gravità dei fatti e alla dimensione/oggetto della società
- In ogni caso, l'organo di controllo deve effettuare un'appropriata indagine e riferirne all'assemblea (non più dunque nella «relazione» all'assemblea, come prescriveva il previgente art. 2408 c.c.)

Convocazione dell'assemblea dei soci – art. 2396-*sexies* (ex art. 2406 c.c.) - Norma 6.1)

- Potere di convocazione diretta (previa comunicazione all'organo amministrativo) in caso vi sia urgente necessità
 - Necessità di una previa delibera se l'organo è collegiale
 - Il collegio redige l'OdG della riunione e può predisporre una relazione scritta a beneficio dei soci
-



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Attività dell'organo di controllo in caso di gravi irregolarità - 2

Denuncia dei soci – art. 2396-ter e 2396-sexies c.c. (ex art. 2408 c.c.) - Norma 6.3

- In caso di denuncia pervenuta dai soci, l'organo di controllo deve effettuare un'appropriate indagine e riferirne all'assemblea (non più dunque nella relazione all'assemblea, come prescriveva il previgente art. 2408 c.c.).
- L'organo di controllo deve, come visto, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Denuncia al Tribunale – art. 2396-quater c.c. (ex art. 2409 c.c.) - Norma 6.4

- Presupposto: fondato sospetto di gravi irregolarità da parte degli amministratori, suscettibili di provocare un danno alla società o alle sue controllate
- Si tratta di una *extrema ratio*: prima di attivarla, è necessario aver esperito i vari rimedi endosocietari (comunicazione agli amministratori, convocazione dell'assemblea)
- Il Tribunale può ordinare l'ispezione e, nei casi più gravi, revocare gli amministratori e l'organo di controllo nominando un amministratore giudiziario

Azione di responsabilità – art. 2396-terdecies (ex art. 2393 co. 3) - Norma 6.5

- Si tratta di un'azione che può essere avviata *ex post* rispetto agli atti o omissioni degli amministratori
 - Ha carattere sussidiario rispetto all'azione assembleare, e presuppone un'inerzia da parte dell'assemblea
-



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Attività dell'organo di controllo in caso di crisi d'impresa - 1

Art. 2396-*quinquies* c.c. : Il sindaco deve monitorare l'esistenza ed il concreto funzionamento di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086 c.c.

Nel caso vi siano elementi che suggeriscano l'esistenza di una significativa **incertezza sulla continuità** (v. ISA Italia 570) è opportuno che il sindaco:

- chieda informazioni e chiarimenti all'organo amministrativo (Cfr. Norme 4.3, 4.4 e 5.2);
- chieda all'organo amministrativo di intervenire tempestivamente ponendo in essere provvedimenti idonei a garantire la continuità aziendale; nel caso di conferma dei dubbi, o di insufficienti informazioni e chiarimenti da parte degli amministratori, il sindaco deve sollecitare il ricorso ad uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il recupero della continuità (quali ad esempio operazioni sul capitale, trasformazione, altre operazioni straordinarie, piani di ristrutturazione aziendale, strumenti di risanamento quali la composizione negoziata etc.);
- vigili sull'attuazione dei provvedimenti adottati dall'organo di amministrazione, sollecitando il rispetto dei tempi di attuazione delle azioni da quest'ultimo individuate per il ripristino della continuità aziendale

Attività dell'organo di controllo in caso di crisi d'impresa - 2

Eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento (Isa 570 par. A.3)

Indicatori finanziari

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
- difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
- incapacità di pagare i debiti alla scadenza o rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna";
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Attività dell'organo di controllo in caso di crisi d'impresa - 3

Eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento (Isa 570 par. A.3)

Indicatori gestionali

- intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;
- perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
- perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà con il personale;
- scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;
- comparsa di concorrenti di grande successo.

Altri indicatori

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari;
- procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
- modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;
- eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Attività dell'organo di controllo in caso di crisi d'impresa - 4

La segnalazione all'organo amministrativo ex art. 25-*octies* CCII (Norma 11.3)

Il collegio sindacale, qualora nell'ambito della vigilanza richiesta dalla legge, rilevi l'esistenza dei presupposti di crisi o di insolvenza della società, provvede tempestivamente alla segnalazione per iscritto all'organo amministrativo, fissando un termine non superiore a **trenta giorni** entro cui l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

La segnalazione dei presupposti di crisi è effettuata entro **sessanta giorni** dal momento in cui il collegio sindacale, nel corso della propria attività periodica di vigilanza, è venuto a conoscenza di un evidente e documentato stato di crisi

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della **responsabilità** prevista dall'articolo 2407 c.c. o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Attività dell'organo di controllo in caso di crisi d'impresa - 5

Le altre iniziative dell'organo di controllo (Norma 11.4)

Effettuata la segnalazione, e trascorso inutilmente il termine concesso (al massimo trenta giorni) senza che gli amministratori forniscano informazioni circa le iniziative intraprese, ovvero in caso di risposta non adeguata rispetto alle richieste formulate, il collegio sindacale può:

- convocare l'assemblea – previa comunicazione all'organo amministrativo – per informarla sia dell'inerzia degli amministratori sia dello stato di crisi – o dell'insolvenza reversibile – secondo quanto precisato nella Norma 6.2.;
- presentare, sussistendone i relativi presupposti, denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2396-*quater* c.c., secondo quanto precisato dalla Norma 6.4;
- presentare istanza al tribunale per accertare l'intervenuta causa di scioglimento della società *ex art.* 2484, co. 1, n. 4, qualora essa non sia stata accertata dagli amministratori, come consentito dall'art. 2485 co. 2 (cfr. Norma 10.11).



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Attività dell'organo di controllo in caso di crisi d'impresa - 6

L'istanza di accesso alla liquidazione giudiziale (art. 37 co. 2 CCII – Norma 6.6)

Nei casi in cui la società non abbia fatto ricorso ad alcun altro strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, ovvero nei casi in cui lo strumento non abbia consentito il superamento dello stato di crisi o insolvenza (ad es.: archiviazione della composizione negoziata per assenza di concrete possibilità di risanamento), l'organo di controllo può:

- convocare l'assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, per informarla dell'inerzia degli amministratori;
- informare dell'esistenza dello stato di insolvenza il P.M., se nel frattempo la società non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza non reversibile);
- presentare domanda per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, se nel frattempo la società non abbia attivato altra procedura di regolazione dell'insolvenza e la società non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza non reversibile).



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Spunti e suggerimenti per l'organo di controllo di nomina giudiziaria

1. Prima dell'accettazione, verificare se vi sono le condizioni, anche di contesto, per poter svolgere l'incarico secondo quanto dispongono le norme di legge (codice civile e D. Lgs. 39/2010) e la *best practice* (ISA Italia e Norme di Comportamento CNDCEC)
2. Inviare alla società una proposta di incarico contenente i termini esatti della prestazione e la quantificazione del compenso (v. Manuale "Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni") avvisando che, in caso di mancata adesione, si applicheranno le disposizioni dell'art. 29 DM 140/2012
3. Effettuare una completa ricognizione contabile e documentale, verificando con attenzione i saldi di apertura (ISA Italia 510) e l'istituzione e il concreto funzionamento degli adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili nonché del sistema di controllo interno
4. In tutti i casi in cui l'organo di controllo non sia posto in condizione di esercitare con pienezza il proprio ruolo (v. ad esempio art. 5 D.M. 261 del 28.12.2012) esso deve dimettersi; non è una facoltà, ma un obbligo, sancito dall'art. 22 Codice Deontologico
5. Laddove siano presenti irregolarità gestionali o fatti censurabili (mancato deposito bilanci, irregolarità o incompletezza nelle scritture contabili, mancata tenuta o aggiornamento dei libri sociali etc) attivare immediatamente i poteri di reazione previsti dalla legge (comunicazione agli amministratori, convocazione assemblea dei soci, denuncia al tribunale, istanza di scioglimento ex art. 2485 c.c.)
6. Se vi sono incertezze sul permanere del requisito della continuità, oppure segnali di crisi o addirittura di insolvenza, attivare immediatamente gli strumenti previsti dall'ordinamento (segnalazione art. 25-*octies*, convocazione assemblea, denuncia al Tribunale, istanza di liquidazione giudiziale)